



Prot.33

del 08.01.2024

ERRATA CORRIGE

Si ripubblica per errore materiale il **Regolamento della Consulta degli Studenti** rif. Prot.11280 del 19.12.2023,

Il Presidente
Prof. Saverio RUSSO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

*Approvato con delibera n. 4 del Consiglio Accademico del 23/04/2012
Modificato con delibera 5 - verbale 10 del 16 novembre 2018
Modificato con delibera 3 - verbale 20 del 11 febbraio 2020
Modificato con delibera C.A. n. 1 verbale n.1 del 13.12.2023 e C. d. A. n.
180 del 18.12.2023*

TITOLO I - DEFINIZIONI

- Art. 1) Natura giuridica
- Art. 2) Finalità
- Art. 3) Organizzazione
- Art. 4) Il Presidente della Consulta
- Art. 5) Il Vice-presidente e segretario verbalizzante
- Art. 6) Il rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione
- Art. 7) I rappresentanti in seno al Consiglio Accademico
- Art. 8) Studenti referenti di classe
- Art. 9) Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive
- Art. 10) Convocazione e validità delle sedute
- Art. 11) Ordine della discussione e votazioni
- Art. 12) Verbali di seduta
- Art. 13) Assemblea degli studenti
- Art. 14) Modifiche al regolamento

TITOLO II - PROCEDURE ELETTORALI

- Art. 15) Bando
- Art. 16) Elettorato attivo e passivo
- Art. 17) Candidature
- Art. 18) Svolgimento delle elezioni
- Art. 19) Sede dei seggi
- Art. 20) Composizione delle commissioni elettorali e seggi elettorali
- Art. 21) Modalità di espressione del voto e di elezione
- Art. 22) Pubblicazione delle operazioni di voto
- Art. 23) Casi eccezionali
- Art. 24) Nomina della Consulta

TITOLO I - DEFINIZIONI

Art. 1 Natura giuridica

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata Consulta, è un organo istituzionale del Conservatorio "Umberto Giordano" di Foggia.
2. La Consulta è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto ed è suo compito inviare, agli Organi di gestione e governo, proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti e l'attività didattica.

Art. 2 Finalità

1. La Consulta è un organo di carattere consultivo.
2. Essa indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:
 - a) Problematiche inerenti la didattica e lo svolgimento delle lezioni;
 - b) Servizi per gli studenti;
 - c) Questioni relative al diritto allo studio e alla mobilità internazionale;
 - d) Attività e le manifestazioni culturali promosse dal Conservatorio.
3. La Consulta designa i propri rappresentanti interni in seno agli organi collegiali di governo e di gestione.

Art. 3 Organizzazione

1. La Consulta è composta ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 132/2003, proporzionalmente alla popolazione studentesca.
2. Il mandato della Consulta è di durata triennale.
3. Nella seduta di insediamento i componenti neo eletti provvederanno all'elezione interna a maggioranza assoluta del proprio Presidente; la votazione può avvenire attraverso un dibattito palese o tramite scrutinio segreto a discrezione dei membri. In caso di parità si procederà al ballottaggio.
4. Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente e segretario verbalizzante il cui compito è di coadiuvare il Presidente nelle attività della Consulta e redigere i verbali a fine seduta; il vicepresidente può essere individuato anche mediante un dibattito palese atto ad accertare la disponibilità dei componenti.
5. Ai sensi dello Statuto del Conservatorio, la Consulta designa due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ed un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione tramite scrutinio segreto o dibattito palese a discrezione dei membri.
6. Lo stesso studente può ricoprire non più di due cariche tra membro della Consulta degli studenti, membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Consiglio Accademico, e non può essere in ogni caso contemporaneamente membro del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 Il Presidente della Consulta

1. Presiede alle riunioni della Consulta stessa ed ha validità triennale.
2. Il Presidente è eletto dai membri della Consulta e ne presiede le riunioni definendone l'O.d.G.
3. Il Presidente ha diritto di voto come ogni membro della Consulta. In caso di votazione con esito alla pari prevale il voto del Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vicepresidente ne fa le sue veci.
5. La carica di Presidente non è conflittuale con l'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico o al Consiglio di Amministrazione.
6. Se il Presidente dovesse rinunciare all'incarico si procederà a nuova elezione.

Art. 5 Il Vice presidente

1. Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente durante lo svolgimento delle riunioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente si rimanda all'art. 4 comma 4;
3. La carica di Vicepresidente non è conflittuale con l'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico o al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 bis Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente designa il Segretario Verbalizzante nell'ambito dei componenti della Consulta; in caso di assenza del Segretario ad una riunione della Consulta, il Presidente nomina seduta stante il Segretario supplente per la riunione stessa.

Il Segretario verbalizzante ha il compito di:

1. Predisporre la documentazione e redigere i verbali delle riunioni;
2. Redigere un registro presenze da aggiornare ogni qualvolta la consulta si riunisce.
3. I verbali delle adunanze della Consulta sono approvati nella seduta successiva, vengono sottoscritti dal presidente e dal Segretario Verbalizzante, protocollati presso l'ufficio protocollo e depositati presso gli uffici amministrativi.

Art. 6 Il rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione

1. In merito alla designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione, ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere una preferenza. Il nominativo che riceve il maggior numero di preferenza viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di parità si procederà al ballottaggio.
3. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha la stessa durata dell'incarico come membro della Consulta e può decadere in base ai principi enunciati all'art. 9 del presente regolamento.
4. In caso di rinuncia all'incarico da parte del membro designato, la Consulta provvede a nominare un altro rappresentante entro 30 giorni dalla rinuncia.

5. Le modalità di votazione sono a discrezione dei componenti.

Art. 7 I rappresentanti in seno al Consiglio Accademico

1. In merito alla designazione dei rappresentanti per il Consiglio Accademico, ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere due preferenze. I due nominativi che ricevono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico.
2. In caso di parità si procederà al ballottaggio.
3. L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha la stessa durata dell'incarico come membro della Consulta e può decadere in base ai principi enunciati all'art. 9 del presente statuto.
4. In caso di rinuncia all'incarico da parte del membro designato, la Consulta provvede a nominare un altro membro entro 30 giorni dalla rinuncia.
5. Le modalità di votazione sono a discrezione dei componenti.

Art. 8 Studenti referenti di classe

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare, per ogni classe o dipartimento, studenti referenti con il compito di farsi portavoce delle problematiche della rispettiva scuola di appartenenza.
2. Gli studenti designati dalla Consulta e nominate con decreto dal Direttore non possono essere più di due per ogni classe.
3. Gli studenti debbono essere regolarmente iscritti ai corsi e non debbono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.
4. Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso.
5. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.
6. Con cadenza periodica il Presidente può convocare e presiedere l'Assemblea plenaria degli studenti referenti alla presenza della Consulta.

Art. 9 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. Il mandato di ogni rappresentante è di durata triennale e rinnovabile consecutivamente una sola volta. Esso può altresì decadere nei seguenti casi:
 - a) completamento del percorso di studi; in questo caso si procederà a nuove elezioni per l'individuazione di un nuovo componente entrante;
 - b) inadempienza ai propri doveri;
 - c) comportamento inadeguato nei confronti degli altri componenti della Consulta e/o dell'Istituzione; in questo caso la Consulta può valutare, previa comunicazione al Direttore, di procedere a nuove elezioni per l'individuazione di un nuovo elemento entrante;
 - d) superamento del limite di n. 3 assenze senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;

- e) dimissioni presentate direttamente al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.
2. I posti che si sono resi vacanti per cessazione avvenuta a qualsiasi titolo saranno coperti con i nominativi dei non eletti nella tornata elettorale di competenza. Qualora non fosse possibile la copertura dei posti per mancanza di nominativi e/o per indisponibilità degli stessi, si provvederà a bandire nuova procedura elettorale finalizzata alla sostituzione; tale procedura dovrà essere bandita dal Direttore con apposito decreto entro 30 giorni dalla comunicazione - da parte del Presidente della Consulta - della impossibilità a coprire i posti vacanti.
 3. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
 4. Nel caso in cui la maggioranza assoluta della Consulta dovesse rinunciare ai propri incarichi si procederà alla elezione di una nuova Consulta.

Art. 10 Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta mensilmente dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata ed è inviata per via telematica a tutti i componenti; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
2. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dal 50% più 1 dei componenti della Consulta medesima.
3. Il numero legale per lo svolgimento delle riunioni è pari al 50% più 1 dei membri della Consulta.
4. Il Presidente può inserire nell'O.d.G. altri argomenti la cui discussione sia stata richiesta da più componenti.
5. Prima dell'inizio della seduta i componenti provvedono all'approvazione del verbale della riunione precedente.
6. Alla fine della seduta il Vicepresidente e segretario verbalizzante ha il compito di redigere il verbale che, previa approvazione da parte dei membri presenti alla riunione della Consulta, verrà poi firmato dagli stessi.
7. I verbali, una volta redatti, vengono trasmessi dal segretario anche via email ad ogni membro, che provvede a comunicare la propria approvazione o non approvazione degli stessi.
8. Nel caso in cui, nei quattro giorni successivi all'invio del verbale, un membro della Consulta non risponda, il Segretario si avvarrà del "silenzio-assenso" considerandolo dallo stesso approvato.
9. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità alle riunioni; eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente.

Art. 11 Ordine della discussione e votazioni

1. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente, assicura la disciplina della seduta, l'ordine le modalità di discussione e, nel caso, della votazione decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate con scrutinio palese; su richiesta della maggioranza la votazione può anche avvenire per scrutinio segreto.

3. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che per le designazioni elettive, anche nelle ipotesi previste dalla legge.
4. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta della Consulta.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 Verbali di seduta

1. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario Verbalizzante.
2. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto sui singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
3. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo d'Istituto.

Art. 13 Assemblea degli studenti

1. L'assemblea degli studenti è convocata almeno due volte l'anno dalla Consulta che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione viene affissa all'albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti dell'Assemblea.
3. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.
4. L'assemblea degli studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un moderatore.
5. All'assemblea degli studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.

Art. 14 Modifiche al regolamento

1. Le proposte di modifiche del presente Regolamento possono essere presentate dalla maggioranza assoluta della Consulta al Consiglio Accademico per un'approvazione e quindi al Consiglio di Amministrazione per la delibera di ratifica.

TITOLO II - PROCEDURE ELETTORALI

Art. 15 Bando

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice le elezioni della Consulta all'inizio del nuovo triennio accademico di competenza. Il bando dovrà indicare:
 - a) il numero degli studenti da eleggere;
 - b) le date, nel numero di tre giornate anche consecutive fissate nell'arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - c) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo il termine di presentazione delle candidature.

2. Il bando è affisso all'albo e pubblicato sul sito internet del Conservatorio "Umberto Giordano".

Art. 16 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che abbiano compiuto 18 anni e regolarmente iscritti ai corsi di vecchio ordinamento e ai corsi di laurea di I e II livello presso il Conservatorio "Umberto Giordano" di entrambe le sedi.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari.

Art. 17 Candidature

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dell'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro venti giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente in Segreteria Didattica.
- 2.
3. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature e i relativi programmi elettorali saranno, altresì, affissi all'Albo degli Studenti.

Art. 18 Svolgimento delle elezioni

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto in urna.
2. Le elezioni si svolgono in due seggi, istituiti rispettivamente presso la sede centrale di Foggia e presso la sezione staccata di Rodi Garganico.
3. Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido e apporrà la propria firma negli elenchi di seggio.
4. Le schede elettorali contengono i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico.
5. Il voto è individuale e segreto.
6. L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale dello scrutinio, saranno depositati presso la Segreteria d'Istituto.

Art. 19 Sede dei seggi

Il seggio elettorale è costituito presso la Sede di Foggia per l'elezione della rappresentanza di Foggia e presso la sezione staccata di Rodi Garganico per l'elezione della propria rappresentanza.

Art. 20 Composizione delle commissioni elettorali e seggi elettorali

Le Commissioni elettorali sono nominate dalle assemblee degli studenti di entrambe le Sedi. Le Commissioni hanno il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di svolgere le funzioni di Seggio

elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 21 Modalità di espressione del voto e di elezione

1. Ciascun votante di entrambe le sedi può esprimere un massimo di preferenze come indicato nel Decreto Direttoriale di indizione delle elezioni della Consulta, nel rispetto dell'art. 12 del DPR 132/2003;
2. Non è previsto alcun quorum per la validità delle elezioni;
3. Risultano eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti riportati risulta eletto lo studente più giovane anagraficamente.

Art. 22 Pubblicazione delle operazioni di voto

La Direzione del Conservatorio garantirà la pubblicazione delle operazioni di voto e delle candidature in appositi spazi elettorali presso entrambe le Sedi.

Art. 23 Casi eccezionali

1. In caso di assenza del numero sufficiente di candidature e/o di eletti validamente presso una delle due sedi, subentreranno i candidati maggiormente votati presso l'altra sede; la Consulta sarà comunque costituita anche in assenza del numero totale di eletti previsto dal presente regolamento.
2. In caso di dimissioni dalla funzione o di cessazione dello status di studente presso una delle due sedi, subentreranno i candidati non eletti della stessa sede o, in mancanza dell'altra sede.

Art. 24 Nomina della Consulta

Concluse le operazioni di voto le Commissioni elettorali comunica il risultato delle elezioni alla Direzione del Conservatorio, la quale provvede alla nomina della Consulta con proprio decreto.

f.to IL DIRETTORE
M° Donato Della Vista